PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XI - N. 2

1979

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 2 DECEMBRI 1979

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Constitutio Apostolica *Sapientia christiana* 175

Allocutio ad Episcopos Statuum Foed. Americae Septemtrionalis 218

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Pont. Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis

Responsa ad proposita dubia 241

Responsa ad proposita dubia 242

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum

I. Coetus studiorum de Processibus 243

II. Coetus studiorum de Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum 296

DOCUMENTA

De morbis psychicis quoad matrimonialem consensum (P. Card. Felici) . . . 347

NOTITIAE 351

V SESSIONE

Dal 28 maggio al 1° giugno 1979 ha avuto luogo nella sede di questa Pontificia Commissione la quinta sessione del Gruppo speciale di studio costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

Seduta del 28 maggio

Il Segretario, dopo aver salutato e ringraziato i convenuti, dà la parola al Relatore, che continua l'esposizione dei canoni generali e delle relative formule proposte.

Can. 35 (ora can. 26)

Il testo, che corrisponde al can. 74 dello schema stampato, è il seguente:

« Vita fraterna, unicuique Instituto propria, qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur, ita ordinata sit ut cunctis mutuo adiutorio evadat in propriam vocationem (et missionem in Ecclesia) adimplendam (per assecutionem caritatis perfectae). Fraterna autem communione, in caritate (amore) radicata et fundata, exemplo sint sodales universalis in Christo reconciliationis; pariter in modo sese gerendi humilitatem et mansuetudinem Christi commonstrent ».

Il Segretario dice che sostanzialmente piace il testo, con alcuni emendamenti. Può cadere « ita ordinata sit », giacché alcuni Istituti non avranno regole per ordinare la vita fraterna; si potrebbe togliere « et missionem in Ecclesia », perché basta l'idea di vocazione; poi, meglio « in caritate » che « in amore ».

Un Consultore suggerisce di dire « ad propriam vocationem in Ecclesia ». Inoltre si potrebbe abbreviare la seconda parte del testo.

Due Consultori affermano che la redazione è troppo esortativa e poco giuridica. Bisognerebbe sopprimere « ita ordinata sit ».

Un quarto Consultore propone di sopprimere « et missionem in Ecclesia », perché la missione è parte integrante della vocazione.

Mentre per un quinto Consultore il testo va bene per gli Istituti

secolari, che stanno scoprendo ogni giorno di più il valore della vita fraterna, come risposta ad una comune vocazione: questo potrebbe essere il fondamento. Togliere le frasi tra parentesi, per semplificare. Per risolvere la difficoltà di « ita ordinata sit », si potrebbe dire « ita sit ».

Un sesto Consultore propone che non si tolga in modo assoluto l'idea di una ordinazione della vita fraterna, che altrimenti diventerebbe una semplice vita amicale. Forse si può dire « in iure proprio definita sit », che è una formula valida anche per gli Istituti Secolari, dove non c'è la vita comune.

Un settimo Consultore vorrebbe anche qualche elemento giuridico proprio degli Istituti di vita consacrata, perché se non si sottolinea l'impegno ad ordinare la vita fraterna il testo del canone risulterebbe troppo generico.

Non ci sono altri interventi, e si sottopongono a votazione i seguenti quesiti:

1) Sopprimere tutte le espressioni tra parentesi (piace a tutti).

2) Sopprimere la frase « ita ordinata sit » (placet 2, non placet 9).

3) Dire « ita definiatur », invece di « ita ordinata sit » (placet 7, non placet 4).

4) Secondo la proposta del quinto Consultore, se si debba anteporre esplicitamente l'idea di premettere la risposta alla comune vocazione come fondamento della vita fraterna (placet 3, non placet 8).

5) Sopprimere la frase « pariter in modo ... commonstrent » (piace a tutti).

6) Dire « ad propriam vocationem », invece di « in propriam vocationem » (piace a tutti).

Can. 36 (ora can. 27)

Il testo è il seguente:

« § 1. Superiores, (voluntati Dei in munere explendo dociles), sodales sibi commissos regant qua filios Dei et cum respectu personae humanae, ita ut caritatem qua Deus illos diligit exprimant.

§ 2. Debitam eis relinquant libertatem, salva tamen Instituti disciplina, circa Poenitentiae sacramentum et conscientiae moderamen, licet optandum sit quod sodales adeant cum fiducia Superiores, quibus etiam animum suum libere ac sponte aperire possunt.

§ 3. Sodales omnes ius habent litteras mittendi, nulli obnoxias inspectioni, ad S. Sedem eiusque in natione Legatum, ad proprios Superiores maiores (et ad Ordinarium loci cui subiecti sint — vel — si Institutum ad quod pertinent sit iuris dioecesani) et ab istis omnibus litteras item nemini inspiciendas recipere.

§ 4. Sodalibus omnibus ius est ut eis a competentibus Superioribus concedatur congruum tempus liberum quo durante vires et spiritum rite recreare valeant; (et de hoc caveat ius proprium uniuscuiusque Instituti).

§ 5. Ad normam (can. 17 § 2 Schematis « De Populo Dei »), omnes sodales iisdem obligationibus subiiciuntur iisdemque gaudent iuribus quae propria sunt omnibus christifidelibus, « sive clerici sint sive laici, nulla inter eos facta distinctione ratione stirpis, nationis, condicionis socialis vel sexus », nisi sodales Institutorum vitae consecratae, « iuxta sacros canones aut proprias constitutiones (ius proprium) quorundam iurium exercitio renuntiaverint aut ab adimplendis quibusdam obligationibus exempti sint ».

Un Consultore afferma che nel § 1 si potrebbe dire « Superiores, rationem pro sodalibus sibi commissis reddituri, in eis imaginem Dei revereantur ... ».

Il Segretario propone, prima di entrare nei particolari, come sembri opportuno valutare il canone nel suo insieme, perché molte tra queste norme forse non andranno bene per gli Istituti Secolari.

Per un secondo Consultore i §§ 2 e 3 certamente non sono applicabili a tutti gli Istituti.

Un terzo Consultore è d'accordo con il Segretario. Il § 1 vale per tutti gli Istituti, ma bisognerà rimandare i restanti §§ alla parte speciale dei religiosi.

Per due Consultori i §§ 1 e 5 potrebbero essere validi per tutte le forme di comunicazione (per telefono, visite, ecc.).

Un quarto Consultore osserva che il canone dovrebbe contenere due idee: *a*) l'autorità ha limiti, e non può essere arbitraria; *b*) negli Istituti Secolari non ci sono distinzioni tra uomini e donne.

Un quinto Consultore è d'accordo con il Segretario, perché il canone non è applicabile agli Istituti Secolari.

Per un sesto Consultore sarà bene che anche i membri degli Istituti Secolari sappiano che c'è, per esempio, il diritto di ricorso contro i Superiori, per quanto concerne le vacanze, ecc. Si deve essere prudenti prima di rigettare tutto il testo, giacché ci sono norme valide per tutti.

Un settimo Consultore è contrario ai §§ 3, 4 e 5. I due primi paragrafi contengono affermazioni di principio valide.

Il primo Consultore osserva che trattandosi di canoni ed indicazioni generali, la norma del § 1 è valida. Può essere utile affermare le due libertà enunciate nei §§ 2 e 3. Il § non è forse superfluo del tutto, e si potrebbe fare qualche accenno. Semplificare il § 4.

Il Segretario ricorda il can. 17 « De Populo Dei ». Lì si affermano questi ed altri diritti, e rimangono in vigore, a meno che non si stabilisca qualcosa in contrario in questo Gruppo. Si sottopone quindi a votazione il seguente quesito previo:

Se si debba sopprimere tutto il canone da questa parte generale (placet 6, non placet 3, astenuti 3). Perciò cade l'esame dei singoli paragrafi.

Can. 37 (ora can. 27)

Il testo, che corrisponde ai cann. 93, 119 e 123 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Instituta vitae consecratae (variis Spiritus charismatibus ornata) quae a competenti Ecclesiae auctoritate erecta sunt in tres dividuntur classes, nempe: Instituta religiosa, Instituta vitae apostolicae consociatae (Societates vitae communis sine votis) et Instituta saecularia.

§ 2. In quolibet Instituto religioso tria evangelica consilia in professione saltem definitiva a sodalibus assumi debent, voto publico firmata, et vita fraterna in communi peragenda est ad normam iuris proprii (cuiuslibet Instituti).

§ 3. Instituta vitae apostolicae consociatae, (sive sacerdotalia sive laicalia), quae religiosa non sunt, suum finem apostolicum per vinculum fraternitatis sustinent atque secundum propriam vitae rationem (sodales) consilia evangelica aliquo sacro vinculo firmata assumunt.

§ 4. Instituta saecularia, quorum sodales in saeculo et ex saeculo propriam consecrationem in actuositate apostolica exprimunt et exercent atque, ad instar fermenti, omnia ad robur et incrementum Corporis Christi spiritu evangelico imbuere satagunt, per professionem (in saeculo) trium consiliorum evangelicorum aliquo sacro vinculo firmatam, veram et completam formam vitae consecratae in Ecclesia constituunt ».

Un Consultore è d'accordo sul § 1. Per gli altri tre paragrafi, forse

sarebbe meglio rimandarli alle singole parti, e porli in esse come canoni introduttivi. Si pone perciò questa questione preliminare.

Un altro Consultore suggerisce di conservare qui il § 1, togliendo però « tres » e « classes ». Parimenti, potrebbe essere utile, anche dal punto di vista didattico, trattare in questo canone di ciascuna di queste tre categorie in particolare.

Un terzo Consultore propone che rimanga qui il § 1, senza « classes », che facilmente si capirebbe male. Gli altri paragrafi vengano posti all'inizio delle parti rispettive. Concorda anche un altro Consultore, che vede però una difficoltà: nei canoni che seguono apparirebbero con troppo rilievo gli eremiti e le vergini consacrate.

Due Consultori dicono che, attesa la ragione addotta da questo ultimo Consultore, è preferibile lasciare l'intero canone in questa parte generale. Di diverso parere sono invece altri due Consultori: in una parte generale non è indispensabile dare la definizione delle singole categorie. Arricchire il § 1, dicendo che le forme pubbliche riconosciute di Istituti di vita consacrata sono gli Istituti religiosi, le Società di vita comune e gli Istituti secolari. Non si escludono poi altre forme di vita consacrata, le quali però non costituiscono Istituti.

Un quarto Consultore non vede come si possa lasciare il § 1 senza qualche ulteriore aggiunta riguardante le tre categorie.

Il Segretario preferirebbe lasciare in questo canone generale tutti i paragrafi proposti, con i necessari emendamenti terminologici.

Si sottopone a votazione se si debba lasciare nella parte generale solo il § 1 (placet 6, astenuti 6).

Si esamina perciò il testo del § 1.

Un Consultore propone la seguente nuova formula: « Formae publicae recognitae Institutorum vitae consecratae sunt Religiones, Instituta vitae apostolicae consociatae et Instituta Saecularia. Sancta Sedes potest alias formas approbare ».

Un altro Consultore suggerisce questo testo: « Instituta vitae consecratae, pro variis Spiritus charismatibus tribus potioribus formis configurantur, nempe Instituta religiosa, quae vota publica emittunt vitamque in communi peragendam suscipiunt; Instituta vitae apostolicae consociatae, quae vota publica non emittunt; Instituta Saecularia, quae in saeculo et ex saeculo propriam consecrationem et actuositatem apostolicam exprimut et exercent ».

A un terzo Consultore piace l'idea che si esprime nella formula del primo Consultore.

Il Segretario dice che nella formula di questo Consultore sembrano

inutili le parole « Sancta Sedes potest alias formas approbare », perché è una cosa evidente. Nella formula del secondo Consultore piace la espressione « tribus potioribus formis configurantur, nempe Instituta religiosa, Societates vitae apostolicae consociatae et Instituta saecularia », senza ulteriori specificazioni.

Al primo Consultore non piace l'espressione « tribus potioribus formis configurantur », giacché non si vede quali siano le altre forme. Sarebbe troppo generico.

Il Relatore ricorda che nella Chiesa, per il momento, non ci sono altre forme di Istituti di vita consacrata, perciò altre non possono essere formalmente considerate tali. Tuttavia, ed anche se non sono Istituti, si parla degli eremiti e delle vergini consacrate; ed inoltre, in un canone a sé (il can. 40) si chiede ai Vescovi di essere attenti di fronte alla possibilità di nuove forme.

Per un quarto Consultore forse è meglio dividere il testo in due paragrafi: § 1: testo generale; § 2: le tre diverse forme.

Il terzo Consultore propone di dire tutto, specificando cioè come nella formula proposta dal secondo Consultore, oppure non dire niente.

Un quinto Consultore non vede la ragione della tendenza ad includere tra gli Istituti di vita consacrata tutte le associazioni di fedeli nelle quali si tenda alla santità di vita.

Per un sesto Consultore forse è opportuno riconsiderare, alla luce di quanto è stato esposto, se si debba mantenere il criterio stabilito nella precedente votazione, e cioè, conservare solo il § 1 del testo proposto per il canone. E ciò per le seguenti ragioni: *a*) non vede che gli Istituti religiosi si debbano caratterizzare come quelli che emettono voti pubblici, giacché anche i voti negli Istituti secolari, in quanto riconosciuti dalla Chiesa, comportano un grado evidente di pubblicità; *b*) non piace una definizione meramente negativa delle Società di vita comune; *c*) per gli Istituti secolari mancherebbe l'idea di penetrazione apostolica nel mondo. Perciò si dichiara d'accordo con il primo Consultore riguardo alle nuove eventuali formule.

Un settimo Consultore è d'accordo con il sesto Consultore per quanto concerne i voti pubblici. Quanto ad altre forme, si potrebbe dire: « Praeter ea Instituta, alias formas Ecclesia approbare potest ».

Un ottavo Consultore afferma che il can. 40 lascia già chiara la possibilità di altre forme.

Il Segretario: invece di « potioribus » si potrebbe dire « praesertim ». Mette anche in rilievo il valore del can. 40 riguardo alle nuove

forme, tenendo pure conto che esso verrebbe dopo i canoni sugli eremiti e sulle vergini consacrate.

Si sottopone a votazione la seguente proposta: non includere nel canone nessun elemento di definizione, ma enunciare semplicemente le tre forme di Istituti (piace a tutti).

Si esamina pertanto la formula del primo Consultore.

Il Relatore suggerisce di dire « Instituta religiosa » invece di « Religiones » (piace a tutti).

Il Segretario propone di dire « approbatae » invece di « recognitae » (piace a tutti).

Si esamina poi la formula del secondo Consultore.

Quesito: conservare « pro variis Spiritus charismatibus » (piace 9, non piace 2).

Seduta del 29 maggio

Continua la discussione sul can. 37 proposto dal Relatore.

Il Segretario preferisce dire « Instituta vitae consecratae, salvis aliis formis ab Ecclesia approbandis, in tres formas dividuntur: Instituta religiosa ... etc. ».

Un Consultore suggerisce di dire « Formae vitae consecratae in Ecclesia publice approbatae distinguuntur Instituta religiosa, Societates vitae apostolicae consociatae et Instituta saecularia ».

Un secondo Consultore propone di riprendere la formula del Relatore, evitando la parola « classes » e dicendo « categoriae » o, meglio ancora « genera ».

Finalmente si sottopone a votazione la seguente formula: « Instituta vitae consecratae, pro variis Spiritus charismatibus a competenti Ecclesiae auctoritate approbata in tria dividuntur genera, nempe: Instituta religiosa, Instituta vitae apostolicae consociatae (Societates vitae communis absque votis) et Instituta saecularia » (placet 8).

Can. 38 (ora can. 28)

Il testo, che corrisponde al can. 92 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Praeter (haec) vitae consecratae Instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam (agnoscit eremitas seu anachoretas), qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio,

assidua prece et paenitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem vitam devovent (dedicant, consecrant).

§ 2. Eremita uti in vita consecrata Deo deditus iure ab Ecclesia recognoscitur si tria consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu Ordinarii loci (vel competentis Superioris) et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem (unius vel alterius) habeat et servet ».

Un Consultore è d'accordo per quanto concerne il contenuto, ma forse è meglio parlare degli eremiti e delle vergini consacrate in un unico canone.

Un secondo Consultore per il § 1, non ha nessuna difficoltà; nel § 2, invece, non è chiaro il significato di « iure ab Ecclesia recognoscitur ». Meglio dire: « Eremita vere in vita consecrata participat quando tria consilia evangelica sacro ligamine firmata ... ».

Per un terzo Consultore il fenomeno della vita eremitica non sembra statisticamente rilevante.

Per un quarto Consultore è un fatto che si estende, soprattutto in Francia, ed è bene che ci sia una normativa contenente i requisiti perché vengano pubblicamente riconosciuti come tali. Altrimenti i Vescovi non sanno che cosa fare.

Un quinto Consultore domanda — e la risposta è affermativa da parte del Segretario — se la parola « agnoscitur » significhi riconoscimento giuridico da parte della Chiesa.

Un sesto Consultore precisa che ci sarà tale riconoscimento della Chiesa quando sia l'impegno personale che l'obbedienza vengano vissuti nelle mani di un'autorità ecclesiastica.

Per il terzo Consultore il § 1 si può accettare togliendo le frasi poste tra parentesi. Non gli piace però la parola « agnoscitur », perché tale vita non ha rilevanza giuridica esterna, anche se può averla nel foro interno. Sarebbe meglio dire « Ecclesia laudat ». Con questo parere concorda un altro Consultore.

Un settimo Consultore chiede quali sarebbero le conseguenze giuridiche di questo riconoscimento della Chiesa. Pensa che ci possono essere dei problemi.

Un ottavo Consultore dice che è meglio parlare di « vita eremitica », perché è precisamente la vita quello che si riconosce.

Per il quarto Consultore, tenendo presenti i relativi testi del Concilio Vaticano II, sembra preferibile dire « recognoscit ».

Si sottopongono a votazione i seguenti due quesiti:

1) Sopprimere le parentesi (placet 10, astenuti 2).

2) Dire « agnoscit » (placet 11, astenuto 1).

Si passa all'esame del § 2.

Un Consultore dice che è preferibile, come è stato proposto dalla S. C. per i Religiosi e gli Istituti Secolari, che in questo canone vengano considerati esclusivamente gli eremiti che sono in relazione solo con il Vescovo, non con un Istituto di vita consacrata.

Un secondo Consultore è d'accordo con il primo Consultore, ma direbbe « competentis Superioris », invece di « Ordinarii loci ». Qui si trovano riconosciuti i diversi tipi di vita eremitica: chi è religioso, anche se vive da eremita, non esce dal proprio Istituto, ma rimane sotto la dipendenza del Superiore competente; se non è religioso, questa dipendenza sarà in rapporto all'Ordinario del luogo.

Un terzo Consultore insiste sulla proposta della S. Congregazione. Se l'eremita appartiene ad un Istituto, vengano applicate le norme proprie che esso avrà per questi casi: è l'Istituto religioso che deve provvedere allo stato dell'eremita. Altrimenti ci sarà — infatti c'è già adesso — una grande confusione. Nello stesso senso si esprime un quarto Consultore.

Un quinto Consultore pensa che qui si dovrebbe trattare solo degli eremiti che sono già membri di un Istituto religioso.

Un sesto Consultore preferisce dire « in iure » invece di « iure », perché così si darebbe un significato esatto alla parola « agnoscitur ». Inoltre, sarebbe bene separare — come già è stato accennato — le due possibili forme di vita eremitica: *a*) quella già ammessa e regolata in determinati Istituti religiosi (carmelitani, ecc.); *b*) la vita eremitica di chi non è membro di un Istituto di vita consacrata e professa i consigli « in manu Ordinarii loci ». Nel canone in studio si dovrebbe trattare unicamente il secondo caso.

Un settimo Consultore concorda con il Consultore precedente.

Un ottavo Consultore suggerisce che, trattandosi di una categoria diversa da quella dei religiosi, sarà bene dire che i voti si fanno « in manu Ordinarii loci »; e, per meglio assicurare la perpetuità, togliere « vel alio sacro ligamine ».

Un nono Consultore osserva come nei casi di cui si sta trattando sempre è intervenuto l'Ordinario del luogo. Ed è meglio dire « iure recognoscitur », senza « ab Ecclesia », che non è necessario.

Il Relatore afferma che bisogna evitare che, poiché nel CIC non

si parla degli eremiti, qualcuno possa trarre falsamente la conclusione che non ci sia possibilità di vita eremitica se non è fuori dall'Istituto, in dipendenza cioè dall'Ordinario del luogo.

Il Segretario preferisce dire « publice profiteatur » e sopprimere « in manu Ordinarii loci »; oppure, se si preferisce, dire « in manu Episcopi dioecesani ». Dire poi « sub ductu Episcopi dioecesani ». Non sembra necessario sopprimere « vel alio sacro ligamine », perché anche questa forma di legame viene ammessa come elemento sostanziale della vita consacrata.

Si sottopongono a votazione i seguenti quesiti:

1) Sopprimere « vel competentis Superioris » (placet 8).

2) Dire « in iure recognoscitur » (placet 12).

3) Dire « Episcopi dioecesani » invece di « Ordinarii loci » (placet 12).

4) Sopprimere « habeat et » (placet 12).

5) Sopprimere « vel alio sacro ligamine » (placet 3, non placet 9).

Can. 39 (ora can. 29)

Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

« § 1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo (status) virginum, quae ab Episcopo eiusve delegato Deo consecrantur, et, sanctum propositum emittentes, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur.

§ 2. Ecclesia agnoscit et laudat hunc vitae statum et per suam competentem auctoritatem consensum praebet ut virgines consecratae libere consociari possint ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, earum statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum (efficacius reddendum) ».

Un Consultore dice che è meglio « ordo » che « status », perché, nonostante la consacrazione, le vergini non appartengono allo stato di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici. Non si vede poi la necessità di dire esplicitamente che possono associarsi, giacché si tratta di un diritto naturale che, come tale, compete ad ogni fedele. Potrebbe quindi sopprimersi il § 2, inserendo la prima parte nel § 1.

Per un secondo Consultore è ambigua la formula « Hisce vitae consecratae formis accedit ». Secondo la nozione di « status », e cioè « stabilis vivendi forma », tale concetto potrebbe applicarsi anche

alle vergini consacrate. Dire prima « quae sanctum propositum emittentes ... » ed in secondo luogo l'azione del Vescovo che riceve questa consacrazione. Il § 2 non sembra necessario, perché va da sé che possono associarsi.

Un terzo Consultore, pur non conoscendo bene questi casi di vita consacrata, dubita che possa venire configurato uno stato pubblico di vita consacrata.

Un quarto Consultore osserva come veramente questo non sarebbe il luogo per parlare delle vergini consacrate, giacché esse non assumono il vincolo sacro della povertà e vivono un'obbedienza alquanto relativa ed indeterminata, perché non si sa chi sia il loro Superiore, eccettuando forse le forme associative. Comunque non si vede in quale altro luogo dello schema si possa contemplare questa figura. Preferisce la parola « ordo », ed è d'accordo con l'inversione dei termini proposta dal secondo Consultore. La parola « propositum » non sembra adeguata dal punto di vista giuridico, perché esso è un atto unilaterale: chi fa un proposito lo può sciogliere liberamente. Dire che rimangono « sub auctoritate Episcopi », perché spetta a lui dare qualche regola o stabilire un programma di vita: ci vorrà una norma od uno statuto se si costituiscono come associazioni pubbliche.

Per un quinto Consultore non è una forma di consacrazione secondo i consigli evangelici, perché mancano due dei tre consigli: è meglio, perciò, che si parli delle vergini consacrate in un'altra parte del CIC, per esempio nei canoni sul diritto associativo dello schema « De Populo Dei ».

Un sesto Consultore è d'accordo con il precedente Consultore.

Un settimo Consultore propone, come ha detto il primo Consultore, di conservare solo il § 1, e di non parlare di associazioni, perché così si creerebbe una forma nuova d'Istituto di vita consacrata.

Un ottavo Consultore pone una questione che alcuni considerano importante per gli Istituti Secolari: se la loro consacrazione comportasse un nuovo stato nella Chiesa, allora essi non potrebbero venir trattati nel presente schema.

Il Segretario ricorda che gli Istituti Secolari hanno una vita di piena consacrazione sancita e regolata dalla Chiesa, ed è sotto questa prospettiva che entrano nella realtà teologica ed ecclesiale dello stato di vita consacrata; né si può dubitare che essi abbiano, proprio come Istituti di vita consacrata, un'apposita legislazione. Di questa realtà si è tenuto conto, oltre che nel presente schema, anche nello schema della Legge Fondamentale, già emendato in seguito alla consultazione.

Un nono Consultore preferisce che si dica « sanctum propositum Christum pressius sequendi », perché così anche la povertà e la obbedienza vengono sottintese come unite implicitamente alla castità. Nel § 2 è importante lasciare la parola « libere », per evitare che i Vescovi impediscano le associazioni fondandosi sul fatto che esse sono consacrate.

A un decimo Consultore piace la formula del § 1, soprattutto la frase « ab Episcopo consecrantur », perché è il Vescovo che consacra. Come è stato già accennato dal quarto Consultore, sarebbe necessario dire che il loro apostolato va fatto sotto la guida del Vescovo.

Il Segretario dice che non è da escludersi che la Chiesa apra le porte a queste altre forme di vita consacrata; perciò potrebbe rimanere il § 2, come è stato proposto o emendato.

Il Relatore osserva che si avverte un rifiorire di una forma molto antica e tradizionale di consacrazione, ma i contorni non sono ben delimitati: sarebbe quindi prudente non dire molto nel canone, in attesa di ulteriori sviluppi.

I due primi Consultori non vedono la necessità di fare un riferimento esplicito alle associazioni.

Seduta del 30 maggio

Continua la discussione circa il canone sulle vergini consacrate.

Il Segretario ricorda che sul § 1 c'è concordanza di pareri positivi. Circa il § 2 sono tre le possibilità: *a*) non dire niente sulle associazioni; *b*) accennare in genere alla possibilità di associarsi liberamente; *c*) parlare espressamente di associazioni pubbliche erette dall'autorità ecclesiastica. Personalmente preferisce il testo proposto dal Relatore: « libere consociari possunt », oppure « utiliter consociari possunt ».

Per il Relatore c'è la questione del voto che si emette in una cerimonia solenne secondo un rito proprio stabilito dalla Chiesa. Detto voto è un voto pubblico, e perciò le vergini si collocano in uno stato pubblico nella Chiesa.

Il Segretario dice: d'accordo, ed è perciò che entrano nello stato di vita consacrata, ma singolarmente; quanto riguarda invece le associazioni si reggerebbero — almeno all'inizio — secondo le norme delle associazioni di fedeli, oppure come una forma a sé di vita consacrata, nella misura in cui, insieme alla castità, si possa anche configurare nello

statuto la prassi della povertà e della obbedienza, e tale statuto venga approvato dall'autorità.

Il primo Consultore suggerisce che qui si parli soltanto della figura della vergine consacrata, non delle associazioni di vergini consacrate: venga lasciata aperta questa questione. Eventualmente possono configurarsi come pie Unioni, ecc., ma a questo proposito non è necessario dire niente nel presente canone.

Al terzo Consultore sembra opportuno fare nel § 1 un riferimento esplicito al rito liturgico stabilito dalla Chiesa, perché si veda che si tratta di una consacrazione formale e pubblica.

Non ci sono altri interventi, e si sottopongono a votazione i seguenti quesiti:

1) Dire « ordo » invece di « status » (placet 10, astenuto 1).

2) Dire « Deo *iuxta probatum ritum liturgicum* consecrantur » (placet 11).

3) Dire « ab Episcopo dioecesano » invece di « ab Episcopo eiusve delegato » (placet 11).

4) Dire « Hisce ... ordo virginum, quae sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi ab Episcopo dioecesano iuxta probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur » (placet 10, astenuto 1).

5) Sopprimere il § 2 (placet 5, non placet 6).

6) Dire « § 2. Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, earum statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt » (placet 7).

Can. 40 (ora can. 30)

Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

« Vigilanti cura Episcopi (Auctoritates Ecclesiae ad quas spectat) nova vitae consecratae dona (charismata) a Spiritu Sancto Ecclesiae (continuo) concredita discernere satagant et promotores (fundatores) adiuvare ut inspirationem receptam quam melius exprimant et aptis statutis protegant (adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis) ».

Un Consultore suggerisce di togliere le parole tra parentesi, eccettuate quelle finali « adhibitis ... contentis ».

Un secondo Consultore è d'accordo con il primo. Inoltre, aggiun-

gere all'inizio del canone « Aliae formae vitae consecratae approbari possunt ab Ecclesia ».

Un terzo Consultore è d'accordo con i due precedenti interventi, ma preferisce conservare la parola « continuo ».

Un quarto Consultore è d'accordo con i due primi Consultori.

Un quinto Consultore è d'accordo con gli interventi precedenti, ma chiede di conservare « continuo » e « adhibitis ... contentis ».

Un sesto Consultore è d'accordo con il testo proposto. Ma suggerisce, invece di « dona », dire « charismata ».

Per un settimo Consultore basterebbe affermare che altre nuove forme *approbari possunt*. Il resto — piuttosto esortativo — non sembra necessario dal punto di vista giuridico, ed è un po' pericoloso, in quanto può interpretarsi come un incoraggiamento a riconoscere qualsiasi iniziativa o movimento. Concorda un ottavo Consultore, che aggiunge che il testo potrebbe creare molti problemi ai Vescovi.

A un nono Consultore piace il testo, sopprimendo tutte le parentesi, eccetto l'ultima. Meglio poi dire « Episcopi dioecesani ». L'aggiunta suggerita dal secondo Consultore darebbe troppo peso all'idea che si accenna: basta il testo del canone.

Il Segretario si unisce alla maggioranza. Togliere « vigilanti cura », che darebbe troppa enfasi al testo. Sopprimere anche tutte le parole tra parentesi.

Un decimo Consultore dice di togliere « ut inspirationem receptam ... », perché sembrerebbe affermare che c'è già una reale approvazione del Vescovo circa l'esistenza reale di un dono dello Spirito Santo.

Il Segretario dubita che sia necessario. Infatti, nello schema « De Populo Dei » la legislazione sulle associazioni è molto ampia e flessibile. Se concorrono le condizioni di buono spirito, ecc., il Vescovo può approvare l'iniziativa come associazione, in attesa dell'ulteriore sviluppo. Forse, come suggerito dal settimo Consultore, basterebbe aggiungere una frase al can. 37 (ora can. 27): « Praeter ea aliae formae possunt a competenti auctoritate ecclesiastica approbari ».

Il settimo Consultore suggerisce, nel can. 37 (ora can. 27), già approvato, di aggiungere: « Praeter eas, novas formas instituere reservatur Apostolicae Sedi ». I Vescovi possono incoraggiare nuove forme associative in base al diritto generale di associazione, ma la costituzione formale di un nuovo tipo di Istituto di vita consacrata appartiene alla Santa Sede.

Il Relatore afferma che questo sarebbe già il senso del canone in studio.

Il Segretario ricorda il can. 3 § 2, già approvato, nel quale si dice: « Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia evangelica interpretari, eorundem praxim legibus moderari atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere ... ».

I vari pareri dei Consultori si possono riassumere in tre proposte diverse, e cioè:

1) Sopprimere il canone; 2) trasferire al can. 37 (ora can. 27) l'aggiunta proposta per questo canone, vale a dire: « Novas formas constituere (approbare) Sanctae Sedi reservatur »; 3) conservare il canone in studio con i necessari emendamenti, tra i quali quello di aggiungere all'inizio la frase di cui al n. 2: « Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani » (questa terza possibilità piace a 11 Consultori).

Si procede a votare i seguenti quesiti:

1) Sopprimere « Vigilanti cura » (placet 11).

2) Sopprimere « Auctoritates Ecclesiae ad quas spectat » (placet 11).

3) Dire « dona » (placet 9).

4) Rimanga la parola « continuo » (placet 1).

5) Dire « promotores » (placet 11).

6) Conservare « adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis » (placet 11).

7) Dire « discernere satagant et promotores adiuvent ut proposita quam melius ... » (placet 11).

8) Testo completo: « Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant et promotores adiuvent ut proposita quam melius exprimant et aptis statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis » (placet 10, astenuto 1).

Circa il can. 6

Si pone la questione se convenga inserire qui, come can. 31, il can. 6 dello schema stampato, e cioè:

« Quae de Institutis vitae consecratae eorumque sodalibus statuuntur pari iure de utroque sexu valent, nisi ex contextu sermonis vel ex rei natura aliud constet ».

Piace a tutti che questo testo venga inserito come can. 31.

PARTE SPECIALE « DE RELIGIOSIS » O « DE INSTITUTIS RELIGIOSIS »

Ha inizio l'esame dei canoni. Il Relatore espone i criteri seguiti nell'elaborazione del titolo I.

Un Consultore suggerisce che i canoni sui monaci vengano inseriti nei canoni generali sui religiosi. È anche questo il parere della maggioranza dei monaci, come è apparso nel Congresso generale degli Abati. Ci sono certamente alcune norme specifiche (monasteri *sui iuris,* procedura per il trasferimento dei monaci a qualche altro punto, ma ciò si può considerare ugualmente nello schema).

Un secondo Consultore dice che il CIC è stato criticato per aver unificato il diritto dei religiosi e quello dei monaci. Si dovrà tener conto di questa critica, per non cadere di nuovo nell'equivoco.

Il Segretario conclude dicendo che si dovrà tenere anche conto delle osservazioni fatte alla tipologia presentata nello schema.

Canone preliminare

Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

« Vita religiosa, per vota ad tria consilia evangelica prosequenda consecrata, est totius personae humanae dedicatio qua christifidelis sese Deo totaliter (complete) offert. Haec vitae consecratio mirabile connubium a Deo conditum et in futuro saeculo plene manifestandum quo Ecclesia Christum unicum Sponsum habet repraesentat et exprimit. Ita religiosus, plenam sui abdicationem consummat et veluti sacrificium Deo oblatum exhibet quo tota eius exsistentia summa fit religio et continuus in caritate perfecta assequenda Dei cultus ».

Il Relatore presenta e spiega brevemente il contenuto del canone, col quale ha voluto premettere un'introduzione di carattere dottrinale, perché gli sembra molto conveniente non cominciare subito la sezione della vita religiosa con un canone puramente giuridico, il che sembrerebbe molto freddo.

Un Consultore si domanda se veramente si caratterizzi la vita religiosa con questo canone e, qualora ciò venisse ammesso, fa alcuni rilievi di carattere dottrinale e linguistico.

Un secondo Consultore non ha alcun rilievo da fare.

A un terzo Consultore non sembra necessario questo canone, perché ciò che si doveva dire si contiene già sufficientemente nei canoni generali.

A un quarto Consultore piace molto il canone, però preferirebbe un'altra parola invece di « abdicationem ».

A un settimo Consultore piace il canone, ma forse è meglio che si parli non di vita religiosa, ma di Istituti religiosi, d'accordo con il titolo della sezione.

Un ottavo Consultore giudica utile il canone. Basato sulla *Renovationis causam,* aderisce alla proposta del Consultore precedente, nel senso che si parli di Istituti.

Un nono Consultore giudica opportuno il canone, ma dubita che il testo contenga una vera definizione della vita religiosa.

Il Segretario è totalmente contrario al canone, perché: *a*) non si tratta di un canone giuridico. Ricorda per l'ennesima volta che stiamo facendo un codice giuridico e non un manuale di spiritualità, e che questi canoni di carattere dottrinale, che non contengono alcuna norma giuridica, sono una vera stonatura nell'insieme del Codice; *b*) non vi si dà una vera definizione della vita religiosa. Ciò che il canone dice si può applicare benissimo alle altre forme di vita consacrata. L'elemento caratterizzante della vita religiosa è la professione con voto e la vita comune. Se però il canone si deve conservare, come sembra volere il *Coetus,* il Segretario vorrebbe che si evitasse accuratamente qualsiasi definizione in diretto.

Il settimo Consultore propone di integrare nel § 2 del canone seguente gli elementi dottrinali che siano ritenuti caratterizzanti della vita religiosa. Dello stesso parere sono sia l'ottavo che il nono Consultore.

Il terzo Consultore ribadisce che l'elemento sacrificale, che nel testo in discussione viene applicato esclusivamente alla vita religiosa, è comune anche alle altre forme di vita consacrata: ciò che è invece diverso è la *maniera* di attuarlo. Quindi non è una differenza sostanziale.

Trattandosi di una questione molto importante, e non essendovi stato accordo tra i presenti, il Segretario propone di differire la decisione alla prossima seduta, ed invita intanto alla riflessione, preparando, se è il caso, qualche formula alternativa che riprenda gli elementi veramente caratterizzanti della vita religiosa. Nella prossima seduta si dovrà quindi decidere: *a*) se convenga conservare il canone o meno; *b*) in caso affermativo, redigere la formula.

Seduta del 31 maggio

Canone primo

Si rinvia l'esame del canone preliminare, e si passa al primo canone, che viene così proposto dal Relatore:

« § 1. In quolibet Instituto religioso tria evangelica consilia in professione saltem perpetua vel definitiva ab omnibus sodalibus assumi debent, voto publico firmata, et vita in communi peragenda est ad normam iuris proprii (cuiuslibet Instituti o iuxta determinationem iuris proprii Institutorum).

§ 2. Testimonium publicum ab his Institutis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem indoli et fini cuiusque Instituti propriam necnon habitum a iure proprio praescriptum qua signum consecrationis vitae ».

Un Consultore afferma che nel § 1, basterebbe dire « saltem definitiva », togliendo « perpetua », oppure sopprimere « saltem ». Dire anche « ad normam iuris universalis et proprii ».

Un secondo Consultore è d'accordo con il primo Consultore. Inoltre, si possono sopprimere le parole finali, poste tra parentesi.

Un terzo Consultore osserva che, attesi i canoni sul voto nello schema « De cultu divino », sembra molto conveniente conoscere le esatte implicazioni del voto pubblico, quale verrà configurato nella revisione dei predetti canoni.

Un quarto e un quinto Consultore non fanno alcuna osservazione.

Al sesto Consultore piace il canone.

Un settimo Consultore propone che per i religiosi, sarebbe meglio esigere, senza eccezione, che la professione sia « perpetua », e cioè non temporale « elapso tempore renovanda », la quale professione temporale viene chiamata « definitiva », e varrebbe per le Società di vita comune. (Il quarto Consultore fa notare che anche recentemente sono state approvate alcune congregazioni religiose con professione definitiva). Riguardo alla pubblicità del voto, essa esiste in quanto il voto viene ricevuto dalla Chiesa, tramite i Superiori: ciò avviene anche negli Istituti secolari, ma, per quanto concerne gli effetti giuridici della pubblicità (sacrilegio, ecc.) forse è meglio che essi si applichino esclusivamente ai religiosi. Propone una nuova formula: « In Institutis religiosis sodales emittunt tria vota publica perpetua castitatis, paupertatis et oboedientiae et vitam fraternam in communi peragendam profitentur ad normam iuris universalis et proprii ».

L'opinione di un ottavo Consultore riguardo al concetto di voto pubblico è diversa da quella del settimo Consultore. Il concetto del CIC è chiaro: « publicum, secus privatum », non si dà una terza forma. La S. C. per i Religiosi e gli Istituti Secolari ed anche altri vorrebbero l'introduzione di una terza forma, quella cioè del « votum recognitum », ma sembra preferibile il CIC.

Un nono Consultore osserva che i consigli vengono sempre assunti dopo il noviziato, prima della professione perpetua: perciò l'attuale redazione del § 1 sembra alquanto ambigua. Bisogna poi tener presente che non si fa professione di vita fraterna « in communi peragenda ».

Il Segretario fa osservare che secondo il testo, sembrerebbe effettivamente che la vita religiosa cominci soltanto con la professione perpetua. È una questione di fondo che si deve chiarire bene.

Il secondo Consultore nota che non si è adoperata l'espressione « tria vota », perché in alcuni Istituti si assumono formalmente i tre consigli con un solo voto. Bisogna poi tener presente che il novizio è già religioso, secondo quanto stabilito nella « Renovationis causam », anche se assume i tre consigli con vincoli (promessa, proposito, ecc.) diversi dai voti che farà al momento della professione perpetua o definitiva.

Il quarto Consultore chiede che venga ben chiarita la differenza tra il primo vincolo acquisito nel noviziato e la professione definitiva, e che si determinino le relative conseguenze giuridiche (diritti ed obbligazioni): circa questo punto è grande la confusione in questi ultimi anni.

Il secondo, il settimo e il nono Consultore contrariamente a quanto stabilito attualmente nella « Renovationis causam », pensano per le ragioni precedentemente addotte che sarebbe preferibile che già il primo vincolo sia il voto. Il nono Consultore suggerisce la formula: « In quolibet Instituto religioso tria evangelica consilia ab omnibus sodalibus vinculo sacro assumi debent saltem in professione perpetua vel definitiva voto publico firmanda ».

Il terzo Consultore dice che forse sarebbe bene invertire l'ordine, mettendo all'inizio la clausola « Ad normam iuris universalis et proprii, in quolibet Instituto religioso ... ».

Si ha ancora una breve discussione in merito.

Seduta del 1° giugno

Viene esaminato in primo luogo l'indice o schema provvisorio di questa Sezione « De Institutis Religiosis », elaborato dal Relatore.

Al Segretario lo schema piace in genere. Dubita sull'espressione « De vita religiosa » (Tit. I). Nel Tit. III, Art. 3 preferirebbe che si dica « De professione religiosa », omettendo « per vota aut alia sacra ligamina ». Bene il Tit. VII, anche se forse basterebbero alcuni canoni dedicati a questa materia, perché un Titolo sembra troppo.

Per un Consultore è logico che sia stato soppresso il Titolo « De verborum significatione », nonché quello « De Institutorum dependentia ab Auctoritate ecclesiastica », proposti dalla S. C. per i Religiosi e gli Istituti secolari: ciò infatti non appare più necessario, attesi i canoni generali già approvati. Dubita sul Titolo « De vita religiosa ». È molto conveniente il Titolo « De bonis temporalibus ... », ma forse è preferibile metterlo alla fine, come ultimo Titolo.

A un secondo Consultore piace in genere. Il Titolo « De vita religiosa » è troppo generico, e forse si potrebbe dire « De requisitis essentialibus » o qualcosa di simile. Piace la distinzione fatta tra i Superiori ed i Capitoli. Bene anche il Titolo « De bonis temporalibus », ma converrà aggiungere in esso che alcuni Istituti non hanno la capacità di possedere dei beni. La parte « De religiosis ad dignitatem Ecclesiasticam evectis » si potrebbe trasferire allo schema « De Populo Dei ».

Un terzo Consultore suggerisce che il Titolo IV venga posto come Titolo II, affinché acquisti maggior risalto, data l'importanza della materia.

A un quarto Consultore piace in genere, ma preferisce che l'articolo « De bonis temporalibus » non venga inserito nel Titolo II, perché acquisterebbe troppo rilievo.

Un quinto Consultore è d'accordo con il terzo Consultore per quanto concerne il Titolo IV. È anche necessario parlare delle province o parti in cui gli Istituti vengono divisi, determinando ulteriormente il relativo canone generale.

A un sesto Consultore piace lo schema, e particolarmente la distinzione tra Superiori e Capitoli.

A un settimo Consultore lo schema piace come base di studio: più avanti si vedrà quali ritocchi siano necessari od opportuni. Il Titolo I

sembra troppo generico, ed è da tener presente che « De vita religiosa » si tratta in tutto lo schema: forse si potrebbe intitolare « De communitate religiosa eiusque sede ». Piace il Titolo II, ma bisogna stare attenti a non sopravvalutare i Capitoli e la loro potestà; non mettere insieme Capitoli e Consigli, perché questi ultimi « Superioribus accedunt », sono organi dei Superiori. Circa il Titolo III, accennare anche alla formazione permanente. Per il Titolo V, non piace « De apostolatu », senza alcuna aggiunta; forse « De vita apostolica » o « De activitate apostolica »; e qui troverebbero il proprio posto i canoni relativi ai rapporti con i Vescovi. Le norme del Titolo VII è meglio che rimangano in questa parte dello schema.

Un ottavo Consultore osserva che la tipologia appartiene alla natura della vita religiosa, e si potrebbe trattare nel Titolo I. È necessario il Titolo « De bonis temporalibus ». Per quanto concerne il Titolo VII, i canoni vengano elaborati da questo Gruppo, e poi si vedrà dove si devono collocare.

A un nono Consultore piacciono l'art. 3 del Titolo II ed il Titolo VII. Forse si potrebbero unificare i Titoli IV e V.

A un decimo Consultore non piace il Titolo I; forse basterebbe un solo canone introduttivo, per passare immediatamente a trattare della « domus religiosa ». Nel Titolo II, i Consigli non vengano trattati insieme ai Superiori, perché appartengono al regime personale e non a quello collegiale. Riguardo al Tit. VII, è bene che si inserisca in questa parte dello schema, ma la seconda parte di esso (« de paroeciam regentibus ») troverebbe meglio il proprio posto nel Titolo V « De apostolatu »; e si tenga anche conto che ci sono molte altre forme di impegno dei religiosi fuori delle opere proprie del loro Istituto: è importante regolare bene la loro situazione giuridica.

Il Segretario fa il riassunto della discussione. Sembra che il Gruppo approvi come testo base lo schema proposto, e si dovrà ora decidere su alcune delle osservazioni fatte, mentre per altre si vedrà con maggior chiarezza ciò che conviene fare una volta che siano stati elaborati i relativi canoni.

Si sottopongono a votazione le seguenti questioni:

1) Il Titolo I venga intitolato « De communitate religiosa eiusque sede » e contenga uno o due canoni generali (piace a tutti).

2) Nel Titolo II, dire « De Superioribus et Consiliis » (piace a tutti).

3) Titolo II, art. 3: piace che si tratti questa materia.

4) Titolo III, art. 3, sopprimere « per vota aut alia sacra ligamina » (piace a tutti).

5) Titolo V, dire « De apostolatu deque operibus apostolicis » od altra espressione simile (piace a tutti).

Sulla tipologia

Il Segretario ricorda le osservazioni fatte durante la consultazione.

Un Consultore non vede che cosa potrebbe rimanere dal punto di vista giuridico per trattare separatamente i diversi tipi di Istituti, se si segue il progetto di schema approvato da tutti come base di studio: perciò, le poche norme specifiche vengano inserite nell'esposizione generale.

Un secondo Consultore dice che, se si deve affrontare questa questione, il suo posto logico sarebbe il Titolo I.

Un terzo Consultore non ha alcuna osservazione da fare.

Un quarto Consultore si associa al primo Consultore e non vede possibile l'elaborazione di una tipologia adatta. D'altra parte, è necessario evitare il livellamento di tutti gli Istituti, ma questo scopo si può ugualmente raggiungere mentre si trattano le diverse materie concrete: le case, le forme apostoliche, ecc.

Un quinto Consultore osserva che se si dice qualche cosa sulla tipologia, lo si dovrebbe fare al Titolo I oppure al Titolo IV.

Un sesto e un settimo Consultore affermano che bisogna essere molto prudenti, perché questo è stato il punto più criticato dello schema stampato. Molte suore non si sono riconosciute nella tipologia loro attribuita. Non dimenticare che tutta la vita religiosa è in un certo senso sia apostolica che contemplativa.

Per un ottavo Consultore non è certo facile farlo, ma si dovrebbero mettere in risalto alcune nozioni differenziali più importanti per meglio salvaguardare l'identità degli Istituti.

Un nono Consultore è in favore della tipologia prospettata nello schema stampato, anche se si potrebbe ritoccare e completare in base alle osservazioni ricevute. Un primo passo molto semplice sarebbe quello di elaborare un canone simile al can. 491 § 1 CIC, trattando non della precedenza, ma piuttosto della necessità di conservare le tradizioni proprie di ciascuna categoria di Istituti. Questo canone si potrebbe inserire nel Titolo I, prima di parlare delle case religiose.

Un decimo Consultore in linea di massima è d'accordo con le proposte del secondo, del quarto e del nono Consultore. Bisognerebbe,

d'una parte, evitare la definizione dei singoli tipi e, d'altra parte, non trascurare gli elementi specifici fondamentali.

Il Relatore dice che lo schema stampato venne elaborato in un momento in cui si parlava molto di crisi di identità, ed è perciò che si tentò di stabilire una tipologia con la quale si fissasse l'identità di ciascun tipo di Istituto.

Per il Segretario oggi non c'è il pericolo di livellare tutti i religiosi, perché in più parti dello schema si rimettono le norme più dettagliate al diritto proprio dei singoli Istituti, e s'insiste anche spesso sulla necessità di conservare le proprie tradizioni spirituali, liturgiche, ecc. D'altra parte, non sembra possibile, da un punto di vista giuridico, fare un'autentica tipologia con definizioni veramente ed esclusivamente qualificanti dei singoli tipi. Perciò, meglio escludere un capitolo dedicato alla tipologia.

Sono tre le proposte che vengono suggerite:

1) Un canone previo, simile al can. 491 del CIC.

2) Un canone per ciascuna delle figure più caratteristiche di Istituti.

3) Cogliere l'occasione mentre si trattano le singole materie, per indicare i tratti specifici del rispettivo tipo di Istituto.

Si concorda unanimemente di incaricare il nono Consultore per la elaborazione di un canone nel senso della proposta da lui stesso avanzata, nonché di tener conto, nella redazione dei singoli canoni, delle eventuali necessarie precisazioni concernenti la specificità dei diversi tipi di Istituti.

Canone preliminare

Si ritorna all'esame del canone preliminare (cf. pp. 337 sg. di questo verbale) sulla vita religiosa. Si deve decidere se conviene che rimanga detto canone preliminare, ma come definizione *in obliquo,* oppure è preferibile aggiungere alcune idee al can. 1 § 2 della parte attualmente in studio.

Si sottopone a votazione il quesito se debba rimanere qualche cosa del testo proposto (placet 7).

Si propongono quindi tre possibili testi del canone in questione.

Il Relatore suggerisce la seguente formula:

« Sodales Institutorum religiosorum suam peculiarem consecrationem in Ecclesia ab exordiis exsistentem, (intime) agnoscere et (adamussim) adimplere tenentur. Rogantur autem ut plenam sui abdica-

tionem (abnegationem, dedicationem) consummare conentur in holocausto Deo facto (in propria oblatione Deo facta) (in sacrificio suiipsius Deo oblato) quo (qua) tota eorum exsistentia summa fit religio et continuus (in caritate perfecta assequenda) Dei cultus. (Ita, eorum consecratio in illis exprimit (instaurat) (modo religiosis proprio) illud mirabile connubium a Deo conditum et in futuro saeculo plene manifestandum quo Ecclesia Christum unicum Sponsum habet) ».

Formula proposta dal secondo Consultore:

« Vita religiosa per vota publica ad tria consilia evangelica prosequenda consecrata totalem religiosorum abdicationem in manibus Superiorum consummat eosque reddit perenne sacrificium in quo eorum actus oboedientiae duplo valore proprio et religionis decorantur ».

Formula proposta dal nono Consultore:

« Vita religiosa ut totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat connubium a Deo conditum, futuri saeculi signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum quo tota eius exsistentia summa fit religio et continuus in caritate Dei cultus ».

Si chiede quale testo si deva prendere come base per lo studio successivo, e l'esito è:

Formula del Relatore: placet 2.

Formula del secondo Consultore: placet 1.

Formula del nono Consultore: placet 7.

Si discute perciò la formula del nono Consultore.

Per il primo Consultore: forse meglio « holocaustum » che « sacrificium ».

Per il secondo Consultore la prima parte del testo non è caratterizzante, perché si può ugualmente applicare a chi vive una vita consacrata nel mondo: né la *consecratio,* né il *connubium,* né la *ratio signi* sono cose proprie ed esclusive degli Istituti religiosi.

Il terzo Consultore non ha alcuna osservazione da fare.

Il quarto Consultore è d'accordo con il secondo Consultore. Aggiunge che anche il matrimonio è segno dell'unione di Cristo con la Chiesa, ed il resto si può applicare ugualmente alle Società di vita comune ed agli Istituti secolari. Il canone non è giuridico: è metagiuridico, e si trova fuori posto.

Per il quinto Consultore la parola « manifestat » è propria degli Istituti religiosi; gli Istituti secolari non costituiscono una tale manifestazione pubblica. E lo stesso si può dire della « ratio signi ». Si dovrebbe conservare il riferimento al carattere sponsale con Cristo:

è stato già detto nel canone sulle vergini consacrate, e sarebbe molto apprezzato dalle religiose.

Il settimo Consultore non fa alcuna osservazione.

L'ottavo Consultore suggerisce di conservare il carattere del particolare *connubium* come segno del secolo futuro (questo non è proprio del matrimonio). Per la seconda parte del testo, se si scrive « holocaustum », togliere « oblatum ».

Il secondo Consultore accetta le osservazioni, ma dice che il « futuri saeculi signum » è veramente caratteristico della vita religiosa. Propone alcune correzioni alla formula.

Il decimo Consultore è d'accordo con il quarto Consultore e non vede la necessità giuridica del canone.

Il Segretario osserva che, come è stato già esposto da altri, non ci sono nel testo elementi veramente specifici degli Istituti religiosi, se si eccettua la seconda parte della formula.

Si sottopone a votazione il quesito: se si approva il testo suggerito dal secondo Consultore, con le correzioni accennate (placet 5, non placet 5, astenuti 2).

Il primo Consultore pensa che forse è meglio lasciare in sospeso la questione, per riprenderla quando si debbano elaborare i canoni che definiscano le Società di vita comune e gli Istituti secolari. È da sperare che allora si rilevino meglio gli elementi specifici.

Si conclude così questa V sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

(J. HERRANZ, *Attuario*)